

TI_GERICHTE 11.2020.6 vom 20. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.6

FR: TI_GERICHTE 11.2020.6 du 20 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.6 del 20 luglio 2021

Regeste

Scioglimento di comproprietà immobiliare e modo della divisione prima del divorzio

Erwägungen

E. 000

.-. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 23 dicembre 2019 (tracciamento dell'invio n.

98. _____, agli atti), di modo che il termine di impugnazione è rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 30 gennaio 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Il 7 gennaio 2021 B _____ è divenuto comproprietario per un mezzo della particella appena citata. L'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che nel caso in cui un oggetto litigioso sia alienato pendente causa il nuovo proprietario ha il diritto di subentrare all'alienante nel processo. In concreto B _____ ha dichiarato di subentrare nella causa al padre, il quale ha consentito al subin-gresso. La sostituzione di parte si è quindi perfezionata (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del 2 ottobre 2017, consid. 2).

E. 3

450 000 .-, rinviando per il resto le parti a un nuovo giudizio – da richiedere in linea di principio con una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) – qualora tale soglia minima non fosse raggiunta (loc. cit., pag. 3 a 5).

E. 4

Ripercorsa la cronistoria del processo, l'appellante ribadisce che eventuali accordi fra comproprietari a norma dell'art. 651 cpv. 1 CC hanno la precedenza rispetto ai modi di divisione previsti dall'art. 651 cpv. 2 CC. E nella fattispecie – essa soggiunge – un tale accordo sullo scioglimento della comproprietà è stato formalizzato nella convenzione sugli effetti del divorzio del 19 dicembre 2007, dopo che il marito aveva già manifestato analoga volontà in un messaggio di posta elettronica del 26 giugno precedente. Poco importa, a parere di lei, che la convenzione non sia stata omologata dal giudice, poiché le parti erano vincolate all'accordo sin dalla firma, l'intesa essendo stata stipulata nell'ambito di una causa di divorzio. Tutt'al più le parti potevano proporre al giudice di non omologare l'accordo, ciò che tuttavia il marito non ha fatto. Nelle circostanze descritte – prosegue l'interessata – la convenzione rimane valida, indipendentemente dal fatto che la causa di divorzio sia caduta in perenzione. Senza contare – essa continua – che il Pretore non aveva rifiutato l'omologazione dell'accordo, ma aveva solo preso atto della revoca da parte del marito, revoca ora non più possibile. Dandosi così, conformemente alle clausole n. 15 e 16 della

convenzione, un accordo immediatamente esecutivo su ogni spettanza delle parti in liquidazione del regime dei beni, la divisione della comproprietà deve avvenire mediante cessione gratuita (■senza conguaglio alcuno■: clausola n. 3). Ciò rende superfluo, secondo l'appellante, il ricorso ai criteri dell'art. 651 cpv. 2 CC.

E. 5

Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri (art. 651 cpv. 1 CC). Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC). Trattandosi, come in concreto, dello scioglimento di una comproprietà tra coniugi, il giudice esamina inoltre la possibilità di un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, stando al quale il coniuge che dimostri un interesse preponderante può chiedere che il bene in comproprietà gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018, consid. 8a). Eventuali accordi fra comproprietari hanno, in ogni modo, la precedenza sull'art. 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4). Per quel che attiene in concreto alla convenzione sugli effetti del divorzio del 19 dicembre 2007 (doc. 11) e all'applicazione dell'art. 651 cpv. 1 CC, contrariamente all'opinione dell'appellante non è sorta intesa alcuna. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella citata sentenza del 24 agosto 2011 (inc. 11.2010.28), nella procedura di divorzio entrambi i coniugi si erano distanziati da quel negozio giuridico, al punto che ■per finire non vi era alcuna convenzione da omologare■ (consider. 5c). Altrettanto vale, a maggior ragione, per la comunicazione del 26 giugno 2007 in cui l'attore adombrava un possibile assenso alla convenzione (doc. 23). Per di più, l'appellante trascura che l'attore ha revocato l'intesa ben prima dello scadere del termine di riflessione bimestrale (sopra, lett. B) allora previsto dagli art. 111 cpv. 2 e 112 cpv. 2 vCC. Il che rende superfluo domandarsi se sia lecito invocare una singola clausola di un accordo elaborata nell'ambito di una causa di divorzio lasciata cadere in perenzione (e stralciata dal ruolo), facendo astrazione dell'insieme organico di concessioni vicendevoli in cui tale clausola era inserita. La richiesta di far accertare la divisione della comproprietà in virtù del preteso accordo manca perciò di consistenza.

E. 6

Riguardo all'art. 205 cpv. 2 CC, l'appellante contesta la ponderazione degli interessi compiuta dal Pretore. Fa valere che, le fosse ceduta la quota di comproprietà, il marito sarebbe liberato, per il valore di tale quota, dal pagamento di parte del debito verso di lei. Inoltre l'indennizzo che essa dovrebbe corrispondere al marito, di fr. 638 750 .- (metà della differenza tra il valore peritale del fondo, di fr. 3 450 000 .-, e il debito ipotecario, di fr. 2 000 000 .-, più fr. 172 500 .- per l'imposta sull'utile immobiliare, le spese notarili e i costi dell'incanto), sarebbe inferiore a quanto essa avanza nei confronti di lui in liquidazione del regime dei beni e potrebbe essere estinto senza problemi per compensazione. Ciò toglierebbe un elemento di litigio ed eviterebbe di mandare l'immobile all'asta con serio pregiudizio per lei, che altrimenti si troverebbe senza casa e senza la possibilità di incassare i crediti dal marito, il quale nulla paga da oltre dieci anni. A parte ciò, la convenuta ribadisce che l'attore ha consentito nella replica a una licitazione fra comproprietari, sicché

essa neppure sarebbe tenuta a comprovare un interesse preponderante alla quota. Ma quand'anche si transigesse in proposito, essa riafferma il proprio interesse prevalente alla casa in cui ha vissuto insieme con i figli dopo la separazione e alla quale è affettivamente legata, avendo per di più investito tempo e denaro per ristrutturarla e avendola salvata già una prima volta dalla realizzazione forzata. Oltre a ciò, l'appellante deplora che il Pretore abbia trascurato elementi di rilievo, a cominciare dal fatto che essa ha dovuto assumere oneri domestici per oltre fr. 2 140 974 .– al fine di rimediare al totale disinteresse del marito, il quale, pur possedendo numerosi immobili e cospicua liquidità, ha cercato per rivalsa di mandare la casa all'incanto, disdicendo le relative assicurazioni e obbligandola a chiedere un nuovo finanziamento del mutuo ipotecario a condizioni sfavorevoli. Sarebbe pertanto iniquo garantire al marito il 50% dell'utile da una vendita all'asta del fondo e costringere lei ad aprire un nuovo contenzioso per il recupero di spese (matrimoniali e reali) che il marito avrebbe dovuto coprire. L'appellante sostiene inoltre di essere in grado di mantenere da sé sola la casa, come ha fatto negli ultimi dieci anni, accendendo fra l'altro un debito ipotecario di fr. 2 000 000 .– presso la banca _____ e facendo capo, per ottenere ciò, a garanzie personali per fr. 1 000 000 .– di cui essa chiede il rimborso dall'attore. E per quanto concerne l'indennizzo del coniuge, essa ribadisce di averne la possibilità compensando parte del proprio credito di fr. 2 140 974 .– (fr. 638 750 .–), che potrà poi essere saldato al momento della liquidazione del regime dei beni o mediante compenso effettivo di tale somma.

E. 7

I criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà a un coniuge sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. In proposito basti rammentare che l'interesse preponderante può rivestire varie forme: decisivo è che il coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene di cui si tratta. Il giudice pondera gli interessi delle parti secondo equità, nel quadro del suo potere di apprezzamento. Possono fondare un tale interesse – segnatamente – interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute. Un'attribuzione in forza dell'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018 consid. 6a con riferimento).

E. 8

Per quel che riguarda l'interesse prevalente all'attribuzione dell'alloggio coniugale, è pacifico che l'appellante abita la casa da oltre 17 anni e che già una volta ha salvato il fondo dalla realizzazione ai pubblici incanti con profusione di mezzi e sottoscrivendo da sé sola un debito ipotecario di fr. 2 000 000 .– nonostante il disinteresse del marito. È possibile che ciò integri un interesse preponderante all'ottenimento dell'immobile (cfr. Jungo in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 a edizione, n. 8 ad art. 205 CC con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.271/2005 del 23 marzo 2006 consid. 6.3 seg.). Sta di fatto che l'interesse preponderante non esonera – come detto – dall'indennizzare appieno l'altro comproprietario. Su tale questione si tornerà in appresso (consid. 9 e 10). Circa l'indennizzo necessario per ottenere l'altra quota di comproprietà, l'appellante lo quantifica in fr. 638 750 .– (l'attore pretendeva fr. 725 000 .–: memoriale conclusivo, pag. 6), rilevando che dal valore peritale del fondo (fr. 3 450 000 .–) va tolto non solo il debito ipotecario di fr. 2 000 000 .–, ma anche una frazione del 5% (fr. 172 500 .–) per tenere

conto di ogni spesa correlata (imposta sull'utile immobiliare, spese notarili e costi dell'incanto). Essa non spiega tuttavia come pervenga a tale percentuale. Né è dato di comprendere perché l'appellante consideri l'imposta sull'utile immobiliare, dal momento che in caso di trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale – come quella in esame – l'imposizione degli utili immobiliari è differita in virtù dell'art. 125 lett. b LT. Sia come sia, la questione è di sapere in definitiva se la convenuta abbia risorse sufficienti per indennizzare il figlio (succeduto al padre nel processo) per acquisire la di lui quota di comproprietà. Non fosse il caso, non soccorrerebbe diffondersi oltre.

E. 9

L'appellante invoca la possibilità di compensare l'indennizzo dovuto per ottenere la quota di comproprietà immobiliare con le proprie spettanze in liquidazione del regime dei beni. Il problema è che le sue pretese sono contestate, tanto nell'attuale procedura quanto nella parallela causa di divorzio. Fossero anche opponibili al figlio in forza dell'art. 169 cpv. 1 CO, tali pretese rimangono perciò a livello di semplici aspettative. Oltre alle proprie spettanze in liquidazione del regime dei beni, l'appellante pone in compensazione spese immobiliari che fa valere di avere assunto in misura superiore alla propria quota di comproprietà (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.78 del 14 agosto 2020, consid. 10e con richiamo). Al riguardo essa vanta una pretesa di complessivi fr. 2 140 974.– con riferimento a un elenco di spese, suddiviso in rubriche, da lei sostenute per la casa e i figli (doc. 12). Le varie poste vanno esaminate singolarmente. a) La convenuta fa valere una pretesa di fr. 235 618.49 complessivi per “spese ipoteca” (doc. 12/1). Nella relativa rubrica essa elenca gli esborsi sostenuti per il pagamento degli interessi ipotecari (compresi, in parte, gli interessi di mora) e delle varie spese al _____ prima e alla Banca _____, dall'aprile del 2009 all'aprile del 2014. I costi sono documentati. Nella misura in cui la convenuta rivendica la metà degli esborsi pagati mediante il conto intestato ai coniugi presso il _____, la pretesa si giustifica perché notoriamente il 2 giugno 2008 il Pretore aveva posto cautelatamente tutte le spese di gestione e di manutenzione dell'alloggio coniugale (compresi gli interessi ipotecari, le polizze assicurative e gli ammortamenti) a carico di AO 1 (decreto cautelare allegato alla rubrica 12/3). Non si giustificano invece le non meglio precisate spese di deposito (fr. 490.95; doc. YA10) e le relative commissioni (fr. 836.50; doc. YA20 e YA21), le spese di bollo riferite a conti di varia valuta (fr. 80.–; doc. YA11) e gli interessi ipotecari successivi al 15 aprile 2014 (fr. 800.–; doc. YA18), il marito essendo stato liberato da quel giorno dalle spese per l'abitazione (sopra, lett. D). Nel complesso la pretesa dell'appellante si rivela quindi fondata per fr. 234 248.–. b) L'interessata rivendica inoltre un importo di fr. 53 076.– (la metà di fr. 106 152.–) a titolo di “risparmio ad interessi crescente garanzia del mutuo – _____” di fr. 100 000.– + 1% dal 31 dicembre 2005 fino al 31 dicembre 2010 “come d'accordo nella convenzione clausola 3” (doc. 12/2). La richiesta è formulata in modo poco comprensibile e la cifra indicata non si evince con chiarezza neppure dalla documentazione bancaria acclusa. Comunque sia, la citata convenzione sugli effetti del divorzio non è stata omologata dal Pretore (sopra, consid. 5) e non legittima la pretesa. c) La moglie pone altresì in compensazione un credito di fr. 10 810.–, rilevando che con decreto cautelare dell'11 dicembre 2008 il Pretore aveva omologato un accordo tra coniugi in virtù del quale si riducevano di complessivi fr. 470.– mensili i contributi alimentari per i figli, dovendosi tenere conto del fatto che tutte le spese dell'abitazione erano a carico del marito. Se non che – essa prosegue – il mancato pagamento degli oneri ipotecari dal 1° aprile 2009 non giustificava più la riduzione concordata, tant'è che il Pretore aveva poi revocato il 14

febbraio 2011 la riduzione dei contributi alimentari. Per l'ingiustificata riduzione dei contributi di mantenimento dall'aprile del 2009 fino al febbraio del 2011 essa avanza di conseguenza una pretesa di fr. 10 810.– (fr. 470.– per 23 mesi; doc. 12/3). Così argomentando, l'interessata trascura tuttavia di avere già preteso il mancato pagamento integrale degli oneri ipotecari relativamente al periodo in questione (sopra, consid. a). Non si giustifica perciò di riconoscere, in doppio, anche la differenza del contributo alimentare concordato a quel tempo. d) Nella rubrica n. 4 l'appellante avanza una pretesa di complessivi fr. 1 029 643.10 relativa a una “garanzia mutuo _____ – A. _____ prestito” (fr. 200 000.–), a “spese legali per prestito/contratto avv. J. _____” (fr. 9643.10), a un’“ulteriore garanzia per mutuo” (fr. 20 000.–) e a una “garanzia per mutuo da J. _____ - _____ ancora bloccato” (fr. 800 000.–). Si tratta delle garanzie personali che la convenuta ha dovuto fornire per accendere il nuovo mutuo ipotecario di fr. 2 000 000.– presso la banca _____. In merito al contratto di mutuo con A. _____ l'interessata produce la documentazione che comprova la concessione e la restituzione del prestito, come pure il pagamento delle spese legali (plico doc. 12/4). Ora, sarà anche vero che essa ha dovuto ricorrere il 7 ottobre 2013 a quel mutuo e alla relativa messa in pegno per ottenere il nuovo finanziamento (contratto quadri per crediti ipotecari stipulato con la _____ il 21 ottobre 2013: doc. 6) ed evitare che l'immobile fosse realizzato agli incanti nella procedura esecutiva avviata dal precedente istituto di credito (_____; doc. 7 e doc. 26). Per tacere del fatto però che la somma in questione era destinata a tutelare anche la sua quota di comproprietà e non potrebbe quindi essere pretesa per intero, l'interessata perde di vista che l'importo di fr. 200 000.– costituito in pegno in favore della _____ in garanzia del nuovo mutuo ipotecario rimaneva di sua proprietà. Al limite l'interessata potrebbe quindi chiedere che il marito – o il figlio, cui la quota è stata donata – trasferisca alla banca in garanzia la metà dell'importo, ma non che versi a lei quella somma. Le due prestazioni, economicamente non identiche e sostituibili, non sono della stessa specie e non possono essere compensate (von Tuhr /Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3^a edizione, vol. II, pag. 194 nota 29; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 202 ad art. 120 CO). Simili considerazioni non valgono riguardo alle spese legali sostenute per l'operazione, che per la metà possono invece essere poste in compensazione (fr. 4822.–). Per mancata identità delle prestazioni non entra in linea di conto nemmeno una compensazione con il capitale di fr. 800 000.– che la convenuta ha ricevuto (non è dato di sapere se a titolo gratuito o oneroso) dalla madre, J. _____ T. _____, e che essa ha costituito in pegno come garanzia del nuovo credito ipotecario con la banca _____ (doc. 12/4b e doc. 8). Al riguardo vale quanto si è spiegato in relazione al mutuo stipulato con A. _____. Quanto alla garanzia di fr. 20 000.– che la convenuta sostiene essere stata chiesta dalla banca _____ per il “rilascio finale del prestito fatto da A. _____ per evitare un'esecuzione fatto da A. _____. Ma con ulterior condition di ripristinare la garanzia entro 12.2016!” [sic], l'allegazione è a dir poco oscura e sorretta dal solo giustificativo di pagamento ■per garanzia■ del 5 dicembre 2016 (doc. 12/4a). Tale documento non è sufficiente per sostanziare la pretesa. e) Nella rubrica n. 5 l'appellante fa valere una serie di ■ spese casa ■ sostenute dal 2006 all'aprile del 2014 per complessivi fr. 40 289.74. Se non che, nella misura in cui essa chiede la rifusione degli oneri ordinari affrontati fino al 31 dicembre 2007 (fr. 10 175.15), la pretesa manca di consistenza. La convenuta non spiega in virtù di quale accordo o decisione il marito fosse tenuto a partecipare alle spese correnti dell'alloggio coniugale che essa occupava con i figli.

Altrettanto vale per gli esborsi elencati fino al 2 giugno del 2008, momento in cui il marito è stato obbligato ad assumere tutte le spese di gestione e di manutenzione dell'immobile (sopra, consid. a). Per il 2008 possono così essere riconosciute – pro rata – le spese documentate per l'assicurazione _____ dello stabile (7 /

E. 10

Quanto alla capacità di tacitare altrimenti il figlio B _____ (in sostituzione del marito) per l'attribuzione del fondo, l'appellante non contesta che le manchi la liquidità necessaria per versare il compenso né consta disporre di un reddito sufficiente per ottenere un aumento del debito ipotecario. Che poi AO 1 si sia detto disposto in prima sede a cedere alla moglie la propria quota nulla muta, la cessione essendo subordinata al versamento dell'indennizzo rivendicato. E contrariamente all'opinione della convenuta l'accordo del marito a cedere la quota di proprietà dietro adeguato compenso non equivaleva a un consenso alla ■licitazione fra coniugi■ secondo l'art. 651 cpv. 2 CC . A parte ciò, un siffatto modo di scioglimento – come per altro quello della divisione in natura, neppure adombrato dalle parti – appare improponibile in concreto, poiché l'unica interessata a rilevare l'intero fondo sarebbe AP 1 (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2028.78 del 14 agosto 2020, consid. 8 con rinvio). Dato quanto precede, la conclusione del Pretore, secondo cui solo una vendita ai pubblici incanti entra in considerazione, resiste alla critica.

E. 11

L'appellante postula – in subordine – l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice perché disponga una delucidazione della perizia sulla scorta dei quesiti da lei formulati il 10 luglio 2019, quesiti intesi ad approfondire il valore venale e locativo del fondo per determinare il compenso dovuto all'attore in caso di ottenimento della quota di proprietà, rispettivamente per definire la base d'asta in caso di pubblico incanto. Essa rimprovera al perito di non avere spiegato né giustificato le proprie conclusioni e si duole che il Pretore abbia rifiutato il 14 agosto 2019 i quesiti di delucidazione da lei proposti. Mediante disposizione ordinatoria del 14 agosto 2019 il Pretore ha respinto i quesiti posti dalla convenuta con l'argomento che le domande non miravano a una delucidazione della perizia, ovvero a una migliore comprensione del referto, ma tendevano a mettere in discussione le valutazioni del perito attraverso 16 nuovi quesiti a fronte di due soli quesiti formulati all'inizio. Nell'appello l'interessata muove due contestazioni: lamenta che il perito abbia accertato la possibilità di parcheggiare “esternamente all'abitazione”, mentre ciò è possibile solo sulla pubblica via, e deplora che il perito abbia stimato il valore locativo in fr. 9500.– mensili, sebbene lo stabile accusi “diversi difetti di umidità” e abbia la piscina inutilizzabile. La convenuta non pretende tuttavia di non avere capito – o di non avere capito appieno – quanto afferma il perito. Come rileva il Pretore, essa mette in forse l'opinione dell'esperto criticando come inattendibili le conclusioni cui egli giunge. Tale non è tuttavia la finalità di una delucidazione né di una completazione, che non è quella di instaurare un contraddittorio con il perito. Anche su questo punto l'operato del Pretore sfugge pertanto a censura.

E. 12

Da ultimo l'appellante postula l'addebito degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle ■congrue■ ripetibili. Tale domanda, per altro non cifrata e pertanto irricevibile nella misura in cui si riferisce all'indennità per ripetibili (DTF 143 III 111), non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento

dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

E. 13

In ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili all'attore, che ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello.

E. 14

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 8000.– complessivi sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.